

***Il nuovo redditometro e lo spesometro
“Metodi e strategie di difesa”***

Avv. Nunzio Dario Latrofa

Punto Impresa S.r.L.

Noicattaro, 14 Novembre 2013

PRINCIPI GENERALI

Il principio del contraddittorio obbligatorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente.

Art. 6, commi 2 e 5, dello Statuto dei diritti del contribuente:

<< 2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

...

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.>>.

PRINCIPI GENERALI

Il principio del contraddittorio obbligatorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente (segue).

Nel resto della normativa interna non esistono norme specifiche, tranne quelle che vedremo in seguito in merito al nuovo redditometro (comma 7 dell'art. 38 del DPR 602/73), che impongano l'obbligo del contraddittorio prima dell'emanazione di un avviso di accertamento.

Si ritiene, però, che questo sia un principio derivante direttamente dai principi costituzionali di **diritto alla difesa** (art. 24 della Costituzione) e di **legalità e imparzialità della Pubblica amministrazione** (art. 97 della Costituzione).

PRINCIPI GENERALI

Il principio del contraddittorio obbligatorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente (segue).

Con riferimento al principio del giusto procedimento, in **ambito comunitario** e di riflesso in ambito interno italiano visto che dette sentenze si applicano direttamente nell'ordinamento interno di ciascun stato membro, riveste molta importanza l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione europea che con la famosa sentenza del 18 dicembre 2008 (Causa C – 349/07 c.d. **sentenza Sopropè**) che **ha reso essenziale la partecipazione del contribuente nei procedimenti nei quali l'Amministrazione possa procedere nei suoi confronti in maniera lesiva, permettendogli di far valere le proprie ragioni anticipando l'esercizio del diritto di difesa nella fase pre – contenziosa.**

I giudici europei, nella citata sentenza, hanno affermato che:

- “... il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale del diritto comunitario che trova applicazione ogniqualvolta l'amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo”;
- “... i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l'amministrazione intende fondare la sua decisione”;
- “la regola secondo cui il destinatario di una decisione ad esso lesiva deve essere messo in condizione di far valere le proprie osservazioni prima che la stessa sia adottata ha lo scopo di mettere l'autorità competente in grado di tener conto di tutti gli elementi del caso. Al fine di assicurare una tutela effettiva della persona o dell'impresa coinvolta, la suddetta regola ha in particolare l'obiettivo di consentire a queste ultime di correggere un errore o far valere elementi relativi alla loro situazione personale tali da far sì che la decisione sia adottata o non sia adottata, ovvero abbia un contenuto piuttosto che un altro”;
- “... il rispetto dei diritti della difesa implica, perché possa ritenersi che il beneficiario di tali diritti sia stato messo in condizione di manifestare utilmente il proprio punto di vista, che l'amministrazione esamini, con tutta l'attenzione necessaria, le osservazioni della persona o dell'impresa coinvolta”.

PRINCIPI GENERALI

Le presunzioni

Le norme generali sulle presunzioni sono contenute nel codice civile, ed in particolare nel capo IV ("*Delle presunzioni*"), titolo II ("*Delle prove*"), Libro VI ("*Della tutela dei diritti*").

- L'art. **2727 c.c.** stabilisce che «*le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato*».
- Il successivo art. **2728 c.c.** ("**Prova contro le presunzioni legali**") aggiunge che «*le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite*».
- Infine, l'art. **2729** ("**Presunzioni semplici**") dispone che «*le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni*».

PRINCIPI GENERALI

Le presunzioni (segue)

Le **presunzioni legali** sono quelle nelle quali il collegamento tra il fatto noto e il fatto ignorato è effettuato, o meglio, imposto, dalla legge stessa, la quale dunque dispensa da ogni prova chi se ne avvale.

Nell'ambito delle presunzioni legali, si deve poi ulteriormente distinguere tra le **presunzioni legali assolute** ("*iuris et de iure*"), contro le quali non è ammessa prova contraria, e **presunzioni legali relative** ("*iuris tantum*") contro le quali, invece, la prova contraria è ammessa.

Le **presunzioni semplici** sono quelle nelle quali, al contrario, tale collegamento logico viene compiuto dal giudice, sulla base di una sua valutazione prudentiale.

PRINCIPI GENERALI

**IL REDDITOMETRO
E' UNA PRESUNZIONE SEMPLICE
O UNA PRESUNZIONE LEGALE / LEGALE RELATIVA ?**

PRINCIPI GENERALI

Il redditometro come presunzione legale relativa

La **Corte di Cassazione** per lungo tempo aveva ribadito in numerose pronunce la natura di **presunzione legale relativa del redditometro** (vedasi le sentenze n. 9549 del 2011, n. 3316 del 2009, n. 16284 del 2009, n. 20588 del 2005), da cui conseguiva che, **una volta riscontrata dall'Amministrazione finanziaria la presenza di elementi indicativi di capacità contributiva, quest'ultima null'altro era tenuta a dimostrare**, ed il giudice tributario non poteva ridurre la "*portata probatoria*" di quegli elementi, posto che è la legge stessa a ricollegare al fatto certo di tale disponibilità l'esistenza di una capacità contributiva.

PRINCIPI GENERALI

Il redditometro come presunzione semplice

Recentemente la stessa **Cassazione** ha invece stabilito la **natura di presunzione semplice del redditometro** (vedasi sent. n. 13289 del 2011 e n. 23554 del 2012).

Con tali ultime pronunce, i giudici della Suprema Corte hanno equiparato il redditometro agli studi di settore, ritenendo che anche il primo costituisca uno strumento di accertamento standardizzato come i secondi, e dunque anche ad esso siano applicabili i principi sanciti dalle Sezioni Unite con la famosa sentenza n. 26635 del 2009: **in pratica, l'accertamento da redditometro non può basarsi esclusivamente sull'applicazione acritica dei coefficienti moltiplicatori**. Tale risultato infatti, costituendo presunzione semplice, deve passare attraverso un processo di adattamento alla situazione concreta del contribuente - che si realizza mediante il contraddittorio - in modo da integrare i requisiti di gravità precisione e concordanza.

PRINCIPI GENERALI

Il redditometro come presunzione semplice (segue)

N.B: Nella **sentenza 20 dicembre 2012 n. 23554**, in particolare, la Suprema Corte ha affermato che *«l'accertamento sintetico disciplinato dall'articolo 38 del d.p.r. n. 600/1973, **già nella formulazione anteriore a quella successivamente modificata** dall'articolo 22 del D.L. 78/2010 (...) **tende a determinare, attraverso presunzioni semplici, il reddito complessivo presunto del contribuente**»*.

Tali principi sono stati quindi ripresi ed applicati dalla giurisprudenza di merito più recente, la quale ha affermato che, proprio per la natura di presunzione semplice del redditometro, il maggior reddito determinato con questo strumento deve tenere conto delle giustificazioni addotte dal contribuente nella fase del contraddittorio: se questi dimostra che i costi effettivamente sostenuti per il mantenimento di un bene indicatore di capacità contributiva sono inferiori alle risultanze redditometriche, lo strumento va disapplicato e va utilizzata la spesa effettiva (vedasi CTR Trieste sent. 1/11/13, CTP Torino sent. 39/04/13 e CTP Treviso sent. 122/05/13).

Al riguardo, si può evidenziare che **soltanto il contenuto del comma 5 del previgente art. 38** del d.p.r. n. 600 del 1973 **integra una presunzione legale relativa**, nella parte in cui prevede che *«la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta, salvo prova contraria con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti»*.

ACCERTAMENTO ANALITICO E SINTETICO DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

METODO ANALITICO (art. 38, commi da 1 a 3, del D.P.R. 600/73):

ricostruzione dell'imponibile con riferimento alle singole categorie reddituali. Individuazione di specifiche fonti di produzione del reddito e quantificazione del reddito attribuibile a ciascuna fonte.

Reddito complessivo = somma dei redditi dichiarati dal contribuente e quelli ricostruiti dall'Ufficio.

METODO SINTETICO: (art. 38, commi 4 e ss):

quantificazione del reddito complessivo netto, prescindendo dalla individuazione delle singole fonti reddituali.

- 1) Individuazione del titolo di spesa
- 2) Quantificazione della spesa
- 3) Imputazione della spesa a reddito.

E' ammesso a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. Dal reddito complessivo sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 Tuir. Competono anche le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.

ACCERTAMENTO ANALITICO E SINTETICO DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

METODO SINTETICO IN SENSO STRETTO (art. 38, comma 4, del D.P.R. 600/73): determina il reddito complessivo del contribuente sulla base **delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo di imposta.**

REDDITOMETRO (art. 38, comma 5, del D.P.R. 600/73): la determinazione sintetica si fonda su **indici di spesa e coefficienti di calcolo individuati in decreti ministeriali.**

IL REDDITOMETRO

NORMA DI RIFERIMENTO

Art. 38, comma 5, del D.P.R. 600/73, così come modificato dal D.L. 78/10 .

Il reddito complessivo può essere determinato sinteticamente basandosi sul **contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva desunto dall'analisi di campioni significativi** di contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza.

Art. 22 del D.L. 78/10: le modifiche hanno effetto per gli **accertamenti relativi ai redditi dell'anno 2009 e seguenti**.

IL REDDITOMETRO

ELEMENTI INDICATIVI DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA - (D.M. 24/12/2012) :

- quelli che ordinariamente affluiscono nel sistema informativo dell'**Anagrafe Tributaria** (ad esempio, quelli di cui al c.d. "*spesometro*" e quelli relativi ai rapporti con intermediari finanziari);
- quelli acquisiti tramite scambi di informazioni con le altre **agenzie fiscali, enti ed autorità pubbliche** (Inps, P.r.a., Inail, Siae e Comuni);
- quelli acquisiti tramite specifiche e dedicate **campagne di raccolta** sul territorio anche in collaborazione con la **Guardia di Finanza**.

IL REDDITOMETRO

METODOLOGIA

INDIVIDUAZIONE DI GRUPPI OMOGENEI DI FAMIGLIE



**SELEZIONE DELLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI
NORMALITA' CON RIFERIMENTO AD INDICATORI DI COERENZA TRA
LE VOCI INDICATIVE DI CAPACITA' E IL REDDITO DICHIARATO**



**STIMA DELLA RELAZIONE TRA REDDITO E VOCI INDICATIVE DELLA CAPACITA' DI
SPESA**

IL REDDITOMETRO

STEPS OPERATIVI

1. Il reddito familiare viene **stimato** prima della dichiarazione e può essere **confrontato** con i redditi complessivi dichiarati dai vari membri della famiglia.
2. Qualora il **contribuente**, pur consapevole della incoerenza, non modifica il proprio comportamento dichiarativo, viene **selezionato** per **ulteriori approfondimenti**.
3. Gli ulteriori approfondimenti sono calibrati in funzione dello **scostamento** e di specifici **indicatori** con funzione di filtro delle posizioni ad effettivo rischio di evasione

Rischio alto	Scostamento molto elevato indicatori specifici di conferma	Selezione per controllo ordinari approfonditi
Rischio medio	Scostamento elevato indicatori specifici di conferma	Selezione per eventuale controllo di natura presuntiva
Rischio basso	Scostamento basso	Nessuna selezione

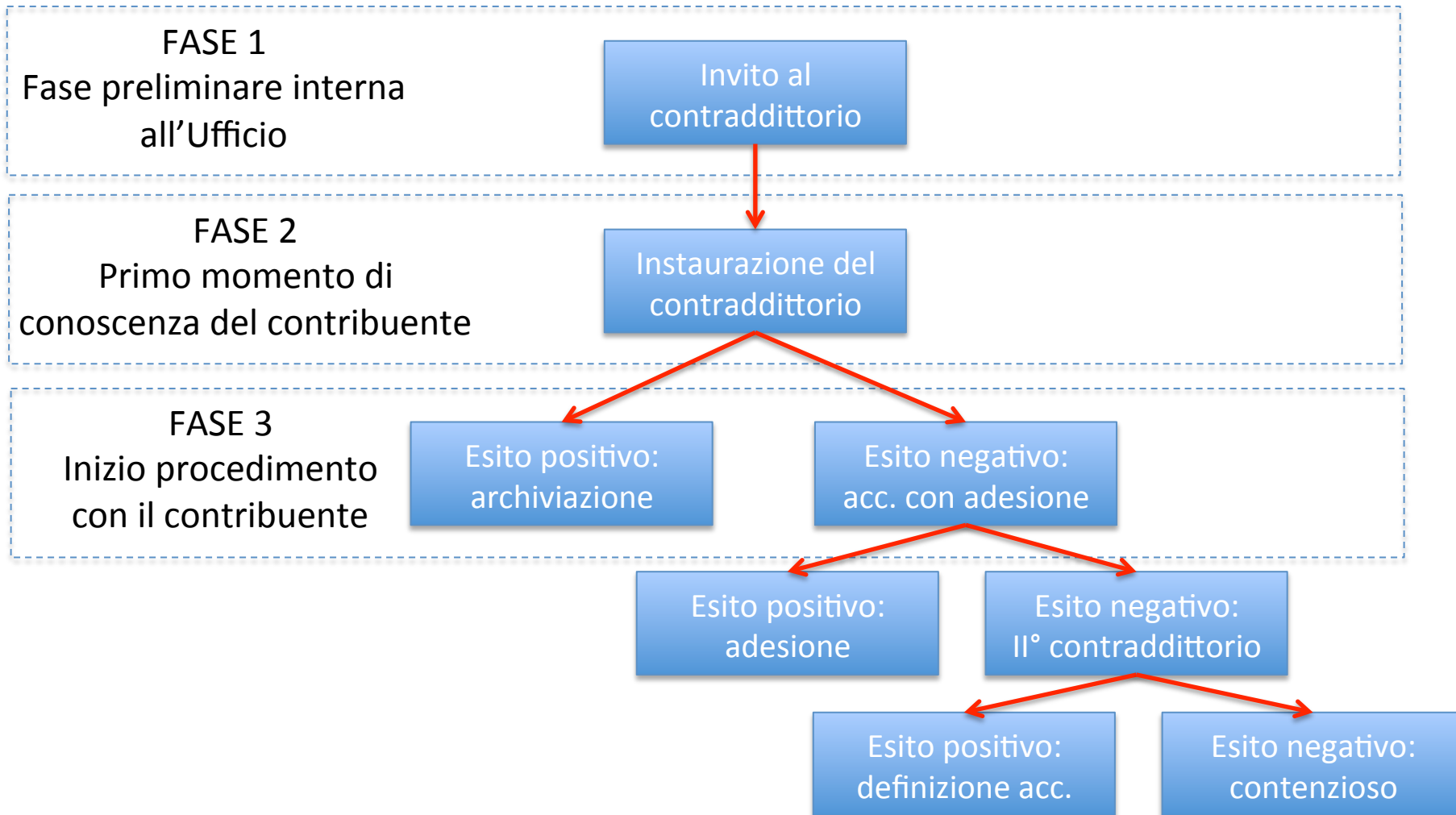
IL REDDITOMETRO

- **STEPS OPERATIVI**

- 4. In presenza di **rischio medio** si avvia la prima fase del **contraddittorio** prevista dall'art. 38 del D.P.R. 600/73 volta ad approfondire le cause dello scostamento stimato. Il contribuente può fornire la “**prova contraria**” (ad es. il finanziamento delle spese è avvenuto tramite proventi non riferibili al periodo di imposta oggetto di rettifica, con redditi esenti da imposizione o tramite redditi già sottoposti a tassazione o legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile).
- 5. In **assenza** di adeguati **chiarimenti** si procede all'**accertamento sintetico sulla base delle spese effettivamente sostenute** (art. 38, comma 4, D.P.R. 600/73) o sulla base di un diverso strumento presuntivo comunque fortemente incentrato sulle spese medesime (art. 38, comma 5, D.P.R. 600/73).

IL REDDITOMETRO

Timetable



IL REDDITOMETRO

Il nuovo redditometro si applica per i redditi 2009 e a partire dall'anno 2014.

Quali sono i rapporti tra vecchio e nuovo redditometro ?

Per la C.M. 1/E/2013 IL NUOVO D.M. E' APPLICABILE A REDDITI DA ANNI DI IMPOSTA DAL 2009 IN AVANTI.

Domanda:

Il nuovo redditometro presentato lo scorso 20 novembre a Roma è senza dubbio una versione "evoluta" di quello costruito sulla base del paniere di beni e servizi di cui al dm 10 settembre 1992. Come tale potrà essere utilizzato dai contribuenti se ad essi più favorevole durante i contraddittori relativi ad annualità basate ancora sul vecchio redditometro?

Risposta:

*La disposizione introdotta dall'art. 22 del decreto legge n. 78/2010, alla quale il decreto del 24 dicembre 2012 dà piena attuazione, prevede espressamente che le modifiche all'articolo 38, commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del D.P.R. n. 600 del 1973 hanno "... effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del ... decreto", ossia **per gli accertamenti relativi ai redditi dell'anno 2009 e seguenti.***

IL REDDITOMETRO

Prima posizione giurisprudenziale sul tema della retroattività.

C.T.P. GENOVA N. 49 DEL 14.2.2013

*<< L'accertamento basato sul c.d. **redditometro** fa parte degli accertamenti c.d. **standardizzati**, come gli studi di settore (orientamento già espresso dalla Cassazione con sentenza n. 13289/2011).*

*Il risultato dello standard dato dal redditometro deve essere **corretto nel corso del contraddittorio, in modo da fotografare la reale e specifica situazione del contribuente.***

*Il redditometro rileva come **presunzione semplice, in quanto**, per effetto della necessaria personalizzazione del dato del redditometro, non si è più in presenza di un fatto noto stabilito dalla legge e il fatto che l'accertamento da redditometro si basi su presunzioni semplici comporta **precisi oneri motivazionali e di prova in capo all'Amministrazione finanziaria che, nel caso di specie non sembrano sufficientemente sviluppati.>>.***

DI CONSEGUENZA , ANALOGAMENTE ALL'APPLICAZIONE RETROATTIVA DEGLI STUDI DI SETTORE EVOLUTI SE PIU' FAVOREVOLI AL CONTRIBUENTE, SI DOVREBBE RICHIEDERE ED OTTENERE L'APPLICAZIONE ANCHE ANTE 2009 DEL NUOVO REDDITOMETRO

IL REDDITOMETRO

Indici di capacità contributiva

Tabella A

Contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva

CONSUMI

Consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature		
<i>Elemento indicativo di capacità contributiva Spesa per</i>	<i>Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria</i>	<i>Contenuto induttivo</i>
alimentari e bevande	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
abbigliamento e calzature	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
altro	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	

valore
misurato

IL REDDITOMETRO

Indici di capacità contributiva: segue



art.1, c° 5

art.1, c° 6

IL REDDITOMETRO

Indici di capacità contributiva: segue

Abitazione		
<i>Elemento indicativo di capacità contributiva Spesa per</i>	<i>Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria</i>	<i>Contenuto induttivo</i>
mutuo	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
canone di locazione	Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria	
fitto figurativo (in assenza, nel comune di residenza, di: - abitazione in proprietà, o altro diritto reale; - locazione		Spesa calcolata moltiplicando il valore del fitto figurativo mensile al metro quadrato, basato sui dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare (cat.

Valore effettivo

Valore figurativo

IL REDDITOMETRO

Indici di capacità contributiva: segue

pasti e consumazioni fuori casa		Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
---------------------------------	--	---

Valore Istat

SPESA MEDIA ISTAT ex art. 13, D.LGS. 322/1989

Ma art. 9, co. 1, D.lgs. 322/1989 DISPONE:

I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica **non possono essere esternati se non in forma aggregata**, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e **POSSONO ESSERE UTILIZZATI SOLO PER SCOPI STATISTICI**.

PUO' UNA NORMA DI RANGO SECONDARIO (D.M. 24.12.2012) DISPORRE UTILIZZO DI DATI ISTAT A FINI DIVERSI DA QUELLI STATISTICI? NEPPURE ART. 38 D.P.R. 600/73 RICHIAMA DATI STATISTICI

IL REDDITOMETRO

Sintesi delle tecniche difensive

Qual'è il significato da attribuire alla seguente frase del 4° comma dell'art. 38 ?:

“Possibilità per il contribuente di provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi, ivi compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile”

Cosa significa in concreto?

La spiegazione va ricercata nelle fonti normative e di prassi, quale ad esempio le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi

IL REDDITOMETRO

“GLI ALTRI MEZZI”

- Prestiti di amici, parenti, conoscenti (famiglia allargata)
- Donazioni di familiari anche se non assoggettate a imposta di registro
- Eredità anche risalente negli anni

IL REDDITOMETRO

Sono considerati redditi esenti:

- Le pensioni, gli assegni le indennità di accompagnamento e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
 - Sussidi a favore degli hanseniani;
 - Pensioni sociali;
 - Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta;
- Compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche);

Per completezza sono esenti anche i seguenti redditi:

- Le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- Le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio;
- La maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
- L'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- L'assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- Le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- Le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- Gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI.
- Le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- Le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- Le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- Le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- Le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 309);
- I compensi agli scrutatori e partecipanti agli uffici delle elezioni nazionali.

IL REDDITOMETRO

Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta:

- interessi sui conti correnti bancari o postali che non sono relativi all'attività d'impresa,
- interessi sui BOT o su altri titoli del debito pubblico,
- provvigioni percepite dagli incaricati alle vendite a domicilio
- dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori per partecipazioni non qualificate
- interessi su obbligazioni quotate;
- plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni (c'è esonero della dichiarazione se il contribuente ha scelto il regime amministrato o gestito);
- proventi delle polizze vita;
- premi di lotterie, tombole, pesche a favore di enti e comitati di beneficenza;
- premi su giochi di abilità a rischio (Tv ecc);
- concorsi a premi e scommesse;
- le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi percepiti dai direttori artistici e dai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale rese in favore di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche (art. 1, comma 299 della legge 27 dicembre 2006, n. 296); fino ai primi euro 7.500,00 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta;
- le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi percepiti per l'esercizio di attività sportive dilettantistiche erogati dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall'unione nazionale per l'incremento delle razze equine (Unire), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto; fino ai primi euro 7.500,00 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta;
- le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, di federazioni sportive nazionali, alle discipline associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (art. 90 comma 3, lett. a) della L. 27 dicembre 2002 n. 289 e art. 35, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14); fino ai primi euro 7.500,00 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta;
- rendite corrisposte in Italia dalla Avs svizzera;
- provvigioni per prestazioni degli incaricati delle vendite a domicilio;
- redditi degli incaricati della consegna a domicilio dei giornali, per prestazioni fino a tre ore giornaliere;
- compensi a stranieri per prestazioni di lavoro in Italia, per brevetti, diritti d'autore.

IL REDDITOMETRO

Redditi legalmente esclusi dalla base imponibile

- redditi di immobili storici (nel limite della quota esclusa pari al 35%)
- indennità assicurative
- smobilizzi patrimoniali (vendita di immobile),

LO SPESOMETRO

L'art. 21 del D.L. 78/10 ha introdotto l'**obbligo di comunicare** all'Agenzia delle Entrate le **operazioni rilevanti ai fini IVA**.

Inizialmente la comunicazione doveva essere effettuata:

- 1)** per le operazioni IVA di valore pari o superiore ad euro 3.000 (al netto IVA) **documentate** da fattura;
- 2)** per le operazioni IVA di valore pari o superiore ad euro 3.600 (al netto IVA) se **non documentate** da fattura

LO SPESOMETRO

La modifica introdotta dal D.L. 16/12 ha previsto, per le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2012, la **comunicazione** di tutte le operazioni fatturate, con il solo limite di euro 3.600 per le operazioni per le quali non c'è obbligo di emissione della fattura.

Il **provvedimento n. 2013/94908** del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del **2 agosto 2013** ha definito le modalità tecniche e i termini relativi alla comunicazione delle operazioni rilevanti effettuate a partire dal 2012.

LO SPESOMETRO

L'**obbligo di comunicazione** riguarda:

- a) le **cessioni di beni** e le **prestazioni di servizi** rese e ricevute per le quali c'è **obbligo di emissione della fattura**, a prescindere dall'importo, e le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali **non c'è obbligo** di emissione della fattura, se l'importo unitario dell'operazione è pari o superiore ad euro 3.600 al lordo dell'IVA;
- b) le **operazioni in contante** legate al **turismo** di importo pari o superiore ad euro 1.000, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate o da agenzie di viaggio e turismo nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione Europea che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.

LO SPESOMETRO

Sono **escluse** dall'**obbligo di comunicazione**:

- 1) le importazioni;
- 2) le esportazioni fuori UE ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. 633/72;
- 3) le operazioni intracomunitarie già comunicate all'Anagrafe Tributaria;
- 4) le operazioni di importo pari o superiore ad euro 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti, non soggetti passivi IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito e prepagate.

LO SPESOMETRO

Sono tenuti alla comunicazione tutti i **soggetti passivi IVA** che effettuano cessioni e/o prestazioni di servizi in campo IVA, compresi i soggetti non residenti identificati in Italia (anche per il tramite di un rappresentante fiscale):

- 1) imprese ed esercenti arti o professioni in contabilità semplificata;
- 2) enti non commerciali limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole;
- 3) non residenti con stabile organizzazione in Italia operanti tramite rappresentante fiscale o identificati direttamente;
- 4) curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- 5) soggetti che si avvalgono della dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti IVA;
- 6) soggetti che applicano il regime fiscale delle nuove iniziative produttive.

LO SPESOMETRO

Sono **esonerati** dall'**obbligo di comunicazione**:

- 1) i contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi;
- 2) lo Stato
- 3) le Regioni
- 4) le Province
- 5) i Comuni
- 6) gli altri organismi di diritto pubblico, in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali, diverse da quelle che costituiscono esercizio d'impresa.

LO SPESOMETRO

In un'ottica di semplificazione degli adempimenti, il nuovo modello:

- a) apre alle operazioni in contante legate al turismo di importo pari o superiore ad euro 1.000 e fino ad euro 15.000 che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato;
- b) può essere utilizzato dagli operatori commerciali che svolgono attività di *leasing* finanziario e operativo, di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili;
- c) va utilizzato per la comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori sammarinesi, relativamente a quelle annotate dal 1 ottobre 2013;
- d) va utilizzato per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 ottobre 2013, nei confronti di operatori residenti o domiciliati in Paesi *Black List*.

LO SPESOMETRO

La **comunicazione** può essere effettuata inviando i **dati** in forma **analitica** o in forma **aggregata**.

L'opzione è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

L'opzione dell'**invio** dei dati in forma **aggregata non è consentita** per la comunicazione relativa a:

- 1) acquisti da operatori economici sammarinesi;
- 2) acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli;
- 3) acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.